



CIRCOLARE INFORMATIVA 15/94

Milano, 29 aprile 1994

OGGETTO: Delibera CICR in tema di disciplina prudenziale degli intermediari finanziari (art. 107 TU).

Il Segretario Generale
Prof. *Q* Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BANCA DI ROMA HOLDING ITALIA	DOTT. BOCCADAMO
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	DOTT. FERRONI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	ING. BALLARATI
CARIPUGLIA	Direzione Generale
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDEM FACTOR	SIG. CECI
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA LEASING	DOTT. VALTOLINA
ENERGY FACTOR	DOTT. D'AURORA
FACTORCOOP	Direzione Generale
FACTOR INDUSTRIALE	DOTT. VAZZA
FACTORIT	DOTT. BADOGGIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FIRST CHEMICAL FACTORING	DOTT. DEI POLI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
IBM SEMEA FACTORING	DOTT. VERONESI
I.FI.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
	DOTT. FIORIO
ISEFI	Direzione Generale
IST.BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO	RAG. FORNASERO
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
	DOTT. SACCHI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. ZENONI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. VENTURINI
PADANA FACTORING	RAG. LODI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SAVAFACTORING	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. MALERBA
SIFIND	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TRADE FACTORING	DOTT. VALACUSSA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

DELIBERAZIONE 29 marzo 1994.

Disciplina prudenziale degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO**

Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito testo unico), in base al quale è demandato alla Banca d'Italia il compito di dettare agli intermediari iscritti nell'elenco speciale, in conformità delle deliberazioni del CICR, disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio nelle sue diverse forme;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993, concernente i requisiti e i criteri per l'iscrizione degli intermediari finanziari di cui all'art. 6 della legge n. 197/1991 nell'elenco speciale di cui all'art. 7 della legge medesima;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 17 novembre 1993, che ha, fra l'altro, confermato i criteri di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico, contenuti nel citato decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993;

Considerato che la polifunzionalità degli intermediari finanziari, determinando il cumularsi di rischi di diversa natura in capo a tali intermediari, rende necessario approntare misure prudenziali generali atte a fronteggiare le differenti tipologie di rischio connesse con l'ambito operativo prescelto dagli intermediari medesimi;

Valutata l'esigenza di prevedere interventi prudenziali specifici nei confronti di singoli intermediari che denotino una situazione patrimoniale, economica o finanziaria non favorevole;

Ravvisata l'opportunità che la disciplina di cui al richiamato art. 107, comma 2, del testo unico venga introdotta secondo criteri di gradualità;

Delibera:

1. Ambito di applicazione.

1.1. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico (di seguito intermediari finanziari) si attengono alle istruzioni in materia di adeguatezza del patrimonio e di contenimento del rischio che verranno emanate dalla Banca d'Italia in conformità con i criteri oggetto della presente deliberazione.

2. Adeguatezza patrimoniale.

2.1. La Banca d'Italia emanerà disposizioni di carattere generale per disciplinare, fissandone anche la misura, il rapporto tra patrimonio di vigilanza e il rischio, nelle sue diverse configurazioni, assunto dagli intermediari finanziari. Sistemi di copertura patrimoniale semplificati calcolati in modo onnicomprensivo potranno essere previsti laddove determinate tipologie di rischi non siano considerate rilevanti nel quadro dell'attività complessivamente svolta dagli intermediari finanziari.

2.2. La Banca d'Italia emana istruzioni per:

determinare le metodologie per la rilevazione e la misurazione delle diverse tipologie di rischio rilevanti nelle attività svolte dagli intermediari finanziari;

definire gli aggregati positivi e negativi che concorrono a determinare il patrimonio di vigilanza.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto delle metodologie di determinazione del rischio aziendale e dei mezzi propri applicati ad altri operatori del mercato creditizio e finanziario. Nella definizione dei parametri, la Banca d'Italia fa altresì riferimento alle disposizioni in materia di bilancio degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e relativi provvedimenti applicativi.

2.3. Per gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento senza assumere rischi diversi da quello generale d'impresa, la Banca d'Italia, al fine di preservare condizioni di continuità nello svolgimento dell'attività, prevede, in luogo dei sistemi di copertura patrimoniale indicati sub 2.1, una dotazione patrimoniale minima commisurata ai costi operativi fissi.

3. Altre misure per il contenimento dei rischi.

3.1. La Banca d'Italia prevede misure di carattere generale per promuovere, in relazione alla tipologia dell'attività svolta, un adeguato frazionamento dei rischi e un'equilibrata struttura finanziaria degli intermediari di cui si tratta.

4. Intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari.

4.1. Nella definizione delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, la Banca d'Italia, per gli intermediari finanziari facenti parte di gruppi creditizi, tiene conto delle esigenze di coordinamento tra la normativa di cui alla presente deliberazione e la disciplina di vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e seguenti del testo unico.

5. Misure particolari.

5.1. La Banca d'Italia potrà prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di un intermediario lo richieda, l'applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle determinate in via generale.

6. Disposizioni transitorie e finali.

6.1. La Banca d'Italia procede all'applicazione della disciplina oggetto della presente deliberazione secondo un criterio di gradualità che riguarda sia i tempi di

attivazione degli strumenti sia il riconoscimento agli intermediari di un periodo di adeguamento alle disposizioni che verranno emanate.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1994

Il Presidente: BARUCCI

94A2583